

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 26 MARZO 1965

(18^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate » (1028) (D'iniziativa del deputato Darida) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore Pag. 227, 228
PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa 228

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Barontini, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Giancane, Giorgi, Palermo, Rosati, Vallauri, Venturi e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Pajetta Noè, Pisenti e Roasio sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zaccari, Baldini e Simonucci.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Militerni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Darida: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate » (1028) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, f.f. relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Darida: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499,

4ª COMMISSIONE (Difesa)

18ª SEDUTA (26 marzo 1965)

relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso della precedente seduta io stesso ebbi a svolgere una breve relazione, in sostituzione del senatore Piasenti, relatore, impossibilitato ad intervenire ai nostri lavori. In tale occasione ritengo di aver posto in sufficiente evidenza l'opportunità del provvedimento, il quale tende ad elevare a 51 anni il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare. Ciò per motivi di equità, tenuto conto del fatto che, secondo la tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, i sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare cessano oggi dal servizio al compimento del 49° anno di età, mentre il limite è di 53 anni per i sottufficiali della Marina militare.

La proposta di legge del deputato Darida, in considerazione appunto di quanto disposto per la Marina militare, contemplava la elevazione del limite di cessazione dal servizio al 53° anno di età anche per i sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare; se nonchè la Camera dei deputati ha ritenuto di fissare il limite del 51° anno di età.

Quanto sopra ricordato, rinnovo alla Commissione l'invito a voler approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

P E L I Z Z O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge, così come, del resto, ha già dichiarato nel corso della precedente seduta.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del Ruolo

naviganti dell'Aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, è elevato ad anni 51.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, stabilito dall'articolo 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei sottufficiali raggiunti nell'anno stesso dal limite di età vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle eccedenze annuali è stabilito con decreto del Ministro per la difesa.

All'assorbimento delle eccedenze si fa luogo nel termine massimo di dieci anni.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 45.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3043 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari